

18690

18690/16
Crou 2338/16
Rep 18443/16



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 19 luglio 2016, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66102 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 22 febbraio 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

St elettivamente domiciliato in Roma, via

attore;

G S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via i
presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende, in
virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,

attrice;

e

G . elettivamente domiciliata in

convenuto;

e

Mauro

e, in

convenuto;

e

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma,

convenuta contumace;

Oggetto: impugnativa delibere assembleari

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 22 febbraio 2016.

IL CASO.it
svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Stefano D'Appollonio, in proprio ed in qualità di amministratore unico della società Gilda Immobiliare Terza s.r.l., conveniva in giudizio il sig. Mauro ., in persona del Conservatore, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della "inesistenza dell'assemblea della s.r.l. (e, conseguentemente, di ogni deliberazione in quella sede assunta) pretesamente tenutasi il giorno 1 agosto 2014 alle ore 10,00 presso lo Studio Mangiapane di Roma, ordinando conseguentemente al Conservatore del Registro delle Imprese di Roma la cancellazione della relativa iscrizione del verbale (pubblicato presso C.C.I.A.A. di Roma Registro Imprese con protocollo n. RI/PRA/2014/246571, codice pratica 801N3128, alle ore 14,47); ancora in via principale nella denegata ipotesi di dichiarazione di inesistenza: -)dichiarare nulla la delibera, così come adottata nella riunione "autoconvocata" presso lo studio Mangiapane di Roma, dai soci Mauro D'Appollonio e Giselda Moffa in data 1 agosto 2014, e registrata presso la C.C.I.A.A. in pari data al n. prot.

RI/PRA/2014/246571, codice pratica 801N3128, portante anche revoca dell'amministratore unico per tutti i motivi sopra dedotti".

Rimasta contumace la Camera di Commercio, si costituivano i Sig.r

..... i quali - eccetto preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva - concludevano per il rigetto della domanda.

Con ricorso depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 669 quater e 700 c.p.c. in data 18 novembre 2014, il sig. Stefano D'Appollonio, in proprio ed in qualità di amministratore unico della società s.r.l., ricorreva al Tribunale di Roma, chiedendo l'adozione degli "opportuni provvedimenti per impedire al sig. Mauro D'Appollonio, autoproclamatosi amministratore unico, di procedere all'alienazione del patrimonio immobiliare della l., esemplificativamente, ma non esaustivamente, ordinando: a) al Conservatore del Registro delle Imprese di Roma la cancellazione della (inesistente) decisione dei soci assunta da alcuni soci il giorno 1 agosto 2014, al di fuori della regolare assemblea contemporaneamente tenutasi, con la quale è stato nominato il sig. Mauro alla carica di amministratore; b) la trascrizione della domanda giudiziale proposta di inesistenza della deliberazione assunta, di modo da rendere edotti i terzi della contestazione sull'esistenza stessa dei poteri in capo al Sig. Mauro : perché non è sufficiente rendere una decisione illegittima davanti ad un Notaio per rendere la stessa legale ed opponibile ai terzi; ovvero con qualsiasi altro provvedimento che verrà ritenuto utile per evitare il pregiudizio lamentato dalla società e dal socio attori".

Con ordinanza resa in data 16 dicembre 2014, il Tribunale - "a prescindere dalla questione inerente la legittimazione attività della società ad impugnare una propria deliberazione (legittimazione che sembrerebbe da escludere) come pure dall'ulteriore questione afferente la legittimazione a resistere dei soci
| - profili questi che verranno esaminati nel merito del giudizio - si ravvisa, quale aspetto dirimente, un difetto di residualità del rimedio attivato in sede cautelare" - dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal), in proprio ed in qualità di amministratore unico della società s.r.l., per difetto di residualità.

In data 22 maggio 2015, si costituiva il nuovo difensore della società

S.r.l. il quale insisteva nelle conclusioni originariamente formulate.

Istruita la causa esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 22 febbraio 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

Il Sig. _____ e la _____ S.r.l. (rappresentata dal primo) hanno instaurato il presente giudizio civile al fine di sentire dichiarare l'inesistenza e/o la nullità delle deliberazioni assunte dalle assemblee della predetta società in data 1 agosto 2014.

In via del tutto preliminare rispetto al merito della vicenda in esame occorre verificare la legittimazione delle parti del presente giudizio sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Come è noto, la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr., Cassazione civile sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699; Cassazione civile sez. II, 23 maggio 2012, n. 8175).

Ebbene, in primo luogo, va verificata la legittimazione attiva ad impugnare le predette delibere da parte della società Gilda Immobiliare Terza S.r.l.

L'art. 2479 *ter* c.c. attribuisce ai soci assenti, dissenzianti od astenuti, agli amministratori ed al collegio sindacale la legittimazione ad impugnare le decisioni dei soci che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo e questo perché solo deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci

ed impongono anche all'eventuale dissenziente di sottostare al volere della maggioranza.

Alla luce della riportata disposizione codicistica deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l'annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea: e ciò dal momento che l'ordinamento appresta per il caso di invalidità delle deliberazioni assembleari di società di capitali e cooperative i soli rimedi dell'annullamento e della nullità delle deliberazioni stesse di cui agli artt. 2377 e 2479 *ter* c.c. che individuano quali soggetti legittimati a proporre il giudizio i soggetti indicati e non già la società medesima. Infatti, secondo giurisprudenza costante (Cassazione civile, sez. I, 5 ottobre 2012, n. 17060), la società è (solo) legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.

A ciò non resta che aggiungere che una tale conclusione si spiega razionalmente con la considerazione che la società non ha un "proprio" interesse rispetto ad una determinata deliberazione.

In definitiva, la società non può quindi chiedere l'annullamento di deliberazioni riferibili ad assemblee dei propri soci ovvero l'accertamento della nullità di tali deliberazioni. La domanda proposta dalla Gilda Immobiliare Terza S.r.l. deve essere, dunque, dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva della società.

Venendo ora all'esame della (medesima) domanda proposta dal Sig. Stefano D'Appollonio, giova evidenziare come questi, in quanto socio ed amministratore unico, sia certamente legittimato a proporre l'impugnativa delle delibere sopra richiamate.

Tuttavia, tale domanda andava proposta nei confronti della società e non già nei confronti dei restanti soci i quali non sono titolari del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto.

Sul punto merita di essere evidenziato come la giurisprudenza formatasi in materia di impugnativa di deliberazioni assunte dall'assemblea di società di capitali, il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all'azione d'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2377 c.c., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione. Tant'è che l'intervento del socio per resistere all'impugnazione di delibera da altri proposta viene

qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria. Gli effetti della sentenza di annullamento sono, infatti, per il socio, riflessi e non diretti (in questo senso, Corte appello Milano, 12 dicembre 2003, Corte appello Catania, 28 ottobre 1980; ma si vedano anche le motivazioni poste a fondamento di Cassazione civile sez. III, 2 marzo 2006, n. 4652).

Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni ed anche prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa, appare del tutto evidente l'estraneità dei soci oggi convenuti dal rapporto processuale instaurato dal Sig. Stefano D'Appollonio.

Né, al fine di ritenere ammissibile la domanda, potrebbe argomentarsi dalla circostanza che la società è comunque parte in causa (quale attrice), in quanto non risulta neppure concettualmente concepibile una domanda proposta dall'attore nei confronti di altro attore. Né la società, costituendosi attraverso nuovo difensore, può mutare la propria posizione processuale.

Il sig. Stefano D'Appollonio e la società Gilda Immobiliare Terza s.r.l., rimasti soccombenti, devono essere condannati alla refusione, in favore dei Sig.ri Giselda Moffa e Mauro D'Appollonio, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014). Nessuna statuizione si impone tra gli attori e la Camera di Commercio, rimasta contumace.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:


- I) *dichiara inammissibili le domande proposte dal Sig. .
e dalla società _____ s.r.l.;*
- II) *condanna il Sig. Stefano D'Appollonio e la società _____ s.r.l., in solido tra loro, alla refusione, in favore dei Sig.ri _____, della spese legali del presente giudizio che*

liquida in complessivi €. 7.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;


III) nulla sulle spese nei rapporti tra gli attori e la Camera di Commercio di
Roma, rimasta contumace.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 19 luglio 2016.

Il Presidente
(dott. Francesco Mannino)



Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
10 OTT 2016



Roma, il _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Pia Carmela Fusco

